

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10147 Anno 2018

Presidente: PICARONI ELISA

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5524-2017 proposto da:

MATTEI IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA *C.V.*
10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo
rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro


MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1302/2016 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 01/08/2016;

524
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.





ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d'appello di Firenze rigettò l'impugnazione proposta Ivo Mattei e Sergio Bettoni avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, la quale aveva rigettato l'opposizione dai predetti avanzata avverso le ordinanze ingiunzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le quali era stato loro contestata la violazione dell'art. 1, comma 1 del d. l. n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti oltre il limite consentito (il Mattei, secondo la Corte d'appello, dopo aver, in più riprese, prelevato dal proprio conto corrente la complessiva somma di £ 1.105.000.000, consegnava l'importo al Bettoni, il quale lo versava sul proprio conto e, indi, emetteva assegni circolari di pari ammontare in favore di Vanda Pandolfi, in relazione ad una compravendita conclusa tra la venditrice Pandolfi e l'acquirente Mattei);

considerato che il ricorso di Ivo Mattei è manifestamente destituito di giuridico fondamento per le ragioni di cui appresso:

a) con le prime due censure, fra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, convertito nella l. n. 197/1991, assumendo che il denaro prelevato dal Mattei dal proprio conto corrente e da quello intestato alla moglie (sul quale poteva operare per delega) era stato utilizzato per l'acquisto del complesso immobiliare di proprietà della Pandolfi e che <<tutti i passaggi del suddetto denaro sono chiari: il Sig. Ivo Mattei ha prelevato il denaro, lo ha semplicemente e meramente consegnato al Sig. Bettoni per svolgere un preciso compito ed attività: richiedere l'emissione di assegni circolari non trasferibili intestati a favore della parte venditrice Sig.ra Pandolfi Vanda e riconsegnarli al Mattei>>; che la figura dell'illecito non era rimasta integrata, non essendo stato effettuato versamento sul conto corrente del Bettoni, essendo servita la provvista

3



quale mezzo per consentire al mandatario di dare esecuzione al mandato, tanto che tutta l'operazione si era conclusa al massimo in un giorno; che la parte venditrice aveva dichiarato di non aver ricevuto somme in contanti, ciò significando che era stata pagata in assegni e non v'era stato trasferimento di denaro contante dal Mattei al Bettoni;

b) aveva errato la Corte fiorentina nel reputare che la previsione sanzionatoria prescindesse dall'accertata natura illecita dell'operazione, stante che il fine della legge consisteva nel prevenire il riciclaggio, siccome reso evidente dalla premessa di cui al decreto legge di cui s'è detto;

c) con il terzo motivo, anch'esso denunziante violazione o falsa applicazione della l. n. 689/1981, deducendosi che l'illecito amministrativo si caratterizza per la sua <<connotazione "punitiva">> e deve essere regolato dai principi valevoli per il diritto penale, dovendosi ritenere la buona fede, sulla base delle emergenze istruttorie, l'ipotesi sanzionatoria non avrebbe potuto configurarsi;

d) la prospettazione secondo la quale nel caso in cui risulti escluso (peraltro una tale conclusione costituisce un mero assioma congetturale del ricorrente, sostenuto da una ricostruzione fattuale non autosufficiente, quantomeno contorta e farraginoso) il doloso fine di far luogo ad una operazione di riciclaggio debba escludersi l'integrazione della violazione amministrativa è destituita di giuridico fondamento, dovendosi affermare opposto principio nei termini seguenti: la finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un dato importo viene perseguita dalla legislazione di cui in discorso con una disciplina avente carattere general-preventivo, posta al fine di predisporre una difesa avanzata in relazione a rilevanti movimentazioni in contanti, le quali, per la spiccata attitudine ad eludere la tracciabilità dei passaggi, si prestano ad una vasta congerie di

h

finalità illecite, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia risultato illecito, potendo, per contro, costituire la illiceità del fine motivo d'ulteriori rimproveri, a seconda dei casi, di natura amministrativa, tributaria o penale;

e) anche a non voler tener conto dell'irriducibile genericità del terzo motivo, il quale non si perita d'indicare la norma rimasta asseritamente violata, devesi riaffermare che la prova dell'incolpevolezza (giammai dell'ignoranza *legis*) è a carico dell'incolpato (cfr. Sez. I., n. 19242/2002; S.U. n. 20930/2009; Sez. 2 n. 18751/2016), non potendosi mutuare le regole vevoli per il diritto penale per le violazioni amministrative;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del Ministero controricorrente, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

5

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2018

Il Presidente

(Elisa Picarone)

